

Benessere del personale - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato da parte del Datore di Lavoro. Criticità per la concreta segnalazione e attivazione da parte dei Servizi Sanitari dell'Arma – Considerazioni e proposte.

PREMESSA -La **sicurezza sul lavoro** consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), dal medico competente e dai lavoratori stessi. Le misure di tutela della salute in senso ampio e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'Ente/azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno delle aree interessate. In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative Disposizioni correttive, di cui al D.Lgs. 106/2009. Tale normativa, che ha avuto molti precedenti storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede: - misure generali di tutela e sicurezza; -specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al/i dirigente/i, al/i preposto/i e ai lavoratori; - specifiche sanzioni a carico degli inadempienti. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro implicano: 1. la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza; 2. la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'Ente/azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 3. **l'eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, **la loro riduzione** alla fonte al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 4. il **rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro**, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro; 5. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 6. il controllo sanitario dei lavoratori; 7. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 8. **l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori**; 9. **l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti**; 10. **l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**. In generale, le norme di cui al richiamato D.Lgs. 81 trovano applicazione in *“tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”* (art. 3, comma 1), compresa l'Amministrazione della Difesa (d'ora in poi A.D.). Infatti, per le Forze Armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) tali disposizioni: *“sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri”* (art. 3, comma 2 D.Lgs. 81/2008); si applicano *“nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento”* (art. 184 D.Lgs. 66/2010), in particolare al Libro I, Titolo IV, Capo I (artt. 244 e seg.). In particolare, tra gli aspetti oggetto di tutela normativa e di precisi doveri per tutte le figure individuate dal legislatore, anche nell'ambito dell'A.D., rientrano i rischi collegati allo **stress lavoro – correlato**, che costituiscono oggetto di approfondimento del presente documento.

Il documento integrale sviluppa nel dettaglio le seguenti valutazioni e analisi :

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI DA STRESS LAVORO-CORRELATO 2. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI DA STRESS LAVORO-CORRELATO, NELL'AMBITO DELLE FORZE ARMATE E ARMA 3. ANALISI E CONSIDERAZIONI IN RELAZIONE ALL'ARMA DEI CARABINIERI

Dopo aver sviluppato i sopra indicati paragrafi entra nella fase finale con le proposte e conclusioni finali con relativo specchio delle leggi e normative di riferimento.

PROPOSTE Nel corso degli incontri con il personale dei vari Reparti viene sempre più spesso raccolto il senso di disagio o di malessere esistente, situazioni che spesso sono sottovalutate o peggio ancora non conosciute da coloro che hanno obblighi istituzionali di tutela quale la Scala Gerarchica (anche se tutti sono moralmente coinvolti onde evitare atti di autolesionismo da parte del collega)._Recenti tristi fatti di suicidi di militari dell'Arma o, in alcuni casi, anche omicidio-suicidio, impongono di verificare se - nella consapevolezza che comunque è impossibile trovare un modello organizzativo che possa escludere l'accadimento di tali eventi - esiste la possibilità di contenerne il fenomeno, cercando di capire quali potrebbero essere i segnali sintomatici che meritano attenzione per tutelare il personale dell'Arma._Ci si chiede, infatti, quando succedono episodi di omicidio-suicidio (si citano quali esempi, purtroppo, quello accaduto a Porto Vito recentemente e qualche mese or sono quello accaduto a Mignano Montelungo, senza dimenticare quello particolarmente significativo di Bagnara di Romagna con cinque colleghi morti avvenuto nel 1988), nei luoghi di lavoro tipici e diffusi nell'Arma quali le "Stazioni Carabinieri", cosa non ha funzionato nel modello organizzativo o nella scala gerarchica per permettere che si verificano tali eventi?_Non è nelle finalità di questo studio individuare nel modello organizzativo attuale o nella scala gerarchica eventuali responsabilità oggettive. Restringere, tuttavia, solo alla sfera privata i motivi degli atti di autolesionismo del militare appare riduttivo e, in qualche caso, anche imprudente._Le proposte sotto riportate non hanno la presunzione di far eliminare il fenomeno dell'autolesionismo del militare dell'Arma: sicuramente una ricetta magica per impedire fatti luttuosi di suicidio o peggio ancora omicidio-suicidio non esiste. Tuttavia si deve provare a cercare di contenere il fenomeno ad aspetti per così dire "fisiologici" (perdonateci la freddezza del termine) e non legati alla "caserma", cercando di raccogliere quei segnali nell'ambiente di lavoro, più o meno lontani nel tempo, che potrebbero, se non conosciuti o se trascurati, portare a situazioni di criticità. _Ecco perchè appare opportuno e auspicabile intervenire nelle seguenti direttrici. **1. Valutazione dello stress lavoro-correlato nell'ambito della valutazione dei rischi:** prevedere che la valutazione dei rischi connessi con lo stress lavoro-correlato sia effettuato contestualmente alla valutazione dei rischi obbligatoria¹ ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 e all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche² (53 suicidi in più rispetto alle altre FF.AA, nell'arco temporale 1° gennaio 2001-30 giugno 2011, crediamo sia una "specificità" che imponga sicuramente anche una "valutazione del rischio"). _Un simile provvedimento non comporterebbe ulteriori oneri a carico dell'Arma (e quindi del Bilancio dello Stato) poiché oramai, come si evince dalla circolare n.75/1-1 "P" datata 28 febbraio 2011, del Comando Generale dell'Arma - IV Reparto - Ufficio Logistico, la valutazione del rischio e la redazione del Documento di valutazione dei rischi viene effettuata da Organi interni appositamente formati ed in possesso di supporti adeguati coadiuvati dal "Medico competente", che ora, ai sensi dell'art.38 comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/2008 è un Ufficiale medico dell'Arma, nonché dai competenti "Servizi Sanitari" (l'Ufficiale medico "medico competente" può non essere effettivo al Servizio Sanitario interessato a promuovere la "valutazione del rischio da stress lavoro-correlato"). In tal senso, anche in attesa di eventuali modifiche normative, il Comandante Generale dell'Arma (ai sensi dell'art. 253 comma 5 TUROM potrebbe esaminare la possibilità di emanare apposite disposizioni affinché l'Istituzione si adegui

quanto prima alle sopra richiamate indicazioni. **Comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri:** tale comparto, alla luce delle criticità sopra evidenziate, dovrebbe essere interamente rivisto, incidendo in particolare su: **la consistenza numerica effettiva di personale medico** nell'Arma, elevando il rapporto dall'attuale 0,1% almeno al 0,9-1%, allineandolo agli organici delle altre Forze armate **(1) la dislocazione del personale sanitario**, che, analogamente a quanto avviene nella Polizia di Stato, dovrebbe trovare collocazione almeno a livello provinciale, con l'istituzione di un'infermeria presidiaria presso ciascun Comando Provinciale (ad eccezione di quelli ove, insistendo infermerie di altre organizzazioni, come quella Mobile o Addestrativa, è possibile avvalersi di tali strutture anche per il personale dell'Arma Territoriale); **(2) gli aspetti qualitativi attinenti al servizio di assistenza** fornito, adottando gli accorgimenti organizzativi che consentano alle Infermerie Presidiarie di conoscere quegli aspetti delle dinamiche del servizio che possono incidere significativamente sulla serenità e il benessere psico-fisico dei militari, incrementando in modo rilevante i rischi di stress lavoro-correlato. Al riguardo, quindi, si dovrebbero: - dare precise disposizioni affinché tali Infermerie vengano messe a conoscenza e aggiornate costantemente sui provvedimenti che possono incidere sugli aspetti evidenziati (quali gli indici infortunistici, i trasferimenti, i procedimenti penali o disciplinari, ecc.) e che possono costituire "eventi sentinella"; - prevedere, in ogni caso, e per tutto il personale in servizio (di tutti i gradi), dei test psico-attitudinali annuali obbligatori, che consentano di rilevare sintomi di disagio/stress da approfondire a cura dei servizi sanitari preposti; il **Servizio di Psicologia Medica** attivato, la cui costituzione nell'ambito dell'Arma non è ordinativamente prevista ed è conseguente alla volontà dell'Amministrazione di porre in essere un concreto aiuto al personale, prevedendo che lo stesso sia: effettuato da personale competente e che collabori con continuità con i Comandi; operativo continuativamente (dal lunedì al venerdì) quantomeno a livello regionale; in costante raccordo con le Infermerie presidiarie da istituire a livello provinciale. Al riguardo, tale Servizio che è svolto prioritariamente da consulenti civili "a titolo oneroso", individuati attraverso le previste procedure amministrative, negli anni ha risentito delle minori risorse dedicate (conseguenti alle varie Finanziarie che hanno penalizzato le "consulenze"). Premesso quanto sopra si propone, nell'ambito delle attuali attribuzioni del Comandante Generale: **a) quale Capo Ente programmatore (art.166 COM):** la possibilità di incrementare le risorse finanziarie dedicate al Servizio di Psicologia Medica. L'art. 6 "*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*" del D.L. 31-5-2010 n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito in legge 122/2010, al comma 7, in merito alla limitazione delle consulenze e la valorizzazione delle risorse interne della P.A., prevede che "*Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*" Nell'ottica dell'impiego va sicuramente visto il supporto che il S.P.M. attivato nelle Infermerie Presidiarie svolge nei confronti del personale. Va tenuto presente che in casi eccezionali l'attività del S.P.M. incide anche sull'idoneità al servizio nella misura in cui si consideri che in caso di patologia grave viene attivato il Direttore dell'Infermeria per i conseguenti provvedimenti di competenza; **a) quale Comandante in campo tecnico logistico (art.164 COM):** la possibilità di incrementare di alcune unità la specialità di psicologia così da consentirne un impiego sinergico con il S.P.M. che permetta di effettuare anche l'attività di prevenzione primaria (attività divulgativa/informativa e monitoraggio nel tempo), che ora non viene effettuata nella maggior parte dei casi. Non va altresì trascurato che nell'Arma (non necessariamente nel ruolo tecnico-logistico) vi sono già alcuni Ufficiali "psicologi" e che potrebbero partecipare utilmente all'attività di prevenzione primaria, contribuendo (nella razionale logica di contenimento delle spese ma adempimento delle attività previste) in collaborazione con il S.P.M. e il competente Servizio Sanitario, ad effettuare quanto – teoricamente e burocraticamente – previsto nelle "Modalità di Dettaglio" allegate alla circolare

nr.19/63-22-13 “P” – 1989 San, datata 9 agosto 2001, del Comando Generale – Direzione di Sanità, relativamente alla somministrazione al personale dei reparti di questionari per la rilevazione del grado di benessere (pag. 5 e 6). **CONCLUSIONI** Il numero dei suicidi nell’Arma dei carabinieri, maggiore rispetto alle altre Forze Armate e di Polizia, riteniamo sia uno stimolo enorme per trovare tutte le soluzioni possibili per contenerne il fenomeno ed aiutare il personale “in vita” e non dopo che i tragici eventi sono avvenuti.

La strada della valutazione del rischio stress lavoro-correlato consentirebbe di raccogliere quei propedeutici segnali obiettivi di possibile pericolo e una più aderente attività dei Servizi Sanitari - in sinergia con il Servizio di Psicologia Medica - al modello ordinativo dell’Arma, con il necessario incremento di risorse umane e non, riteniamo possa contribuire, da un lato, a contenere (anche se il fenomeno non potrà essere mai “sconfitto”) gli eventi luttuosi origine del presente studio, e, dall’altro, alla crescita e miglioramento dell’organizzazione dell’Istituzione, con conseguenti benefici per il personale che vi opera e per l’utenza del servizio reso.

ELENCO DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE, ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PARLAMENTARE, CIRCOLARI DEL COMANDO GENERALI E ALTRE, CONSULTATE.

1	D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 delle legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
2	Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche);
3	Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R.90/2010 e successive modifiche);
4	Articolo 6 del D.L. 78/2010 “Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni in legge nr.122 del 30 luglio 2010;
5	Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n.38 “Ordinamento dei ruoli professionali della Polizia di Stato”
6	Atto Camera interrogazione a risposta scritta 4/07092 DATATA 06/05/2010 (Anx 1);
7	Atto Camera interrogazione a risposta scritta 4/10648 DATATA 31/01/2011 (Anx 2);
8	Atto Camera interrogazione a risposta scritta 4/09297 DATATA 08/11/2011 (Anx 3);
9	Circolare nr. 98/90-1-1994 datata 13 giugno 1997 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri IV Reparto – SM – Ufficio Logistico all’oggetto: “Applicazione della normativa antinfortunistica presso i comandi/reparti. Tenuta del “registro infortunati”;
10	Circolare nr. 19/63-22-13 “P-1989 datata 09 agosto 2001 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri IV Reparto – Direzione di Sanità all’oggetto: “Servizio Psicologia Medica”;
11	Circolare nr. 75/1-1 “P” datata 28 febbraio 2011 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri IV Reparto – SM – Ufficio Logistico all’oggetto: “D.LGS. N.81/2008 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Linee guida per la elaborazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi”;
12	Circolare nr. 98/453-2-1994 datata 15 maggio 2001 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri IV Reparto – SM – Ufficio Logistico all’oggetto: “Linee guida per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28 c.1-bis. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”;
13	Pubblicazione “La valutazione dello stress lavoro – correlato. Proposta metodologica” del marzo 2010, a cura dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) - (Anx 4);
14	Pubblicazione “Decreto legislativo 81/2008 s.m.i. Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro – correlato: guida operativa” , del marzo 2010, a cura del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro (Anx 5);
15	Pubblicazione “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato – Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.” , edizione 2011, dell’INAIL – Dipartimento Medicina del Lavoro – ex ISPESL (Anx 6);
16	Pubblicazione “Decreto legislativo 81/2008 s.m.i. Stress lavoro – correlato. Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” , del gennaio 2012, a cura del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro (Anx 7);
17	Circolare prot. 15/SEGR/0023692 datata 18.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro (Anx 8)
18	http://www.stress-lavoro.org
19	http://www.careercast.com

IL DOCUMENTO INTEGRALE CON TUTTI GLI ALLEGATI DI RIFERIMENTO E’ CONSULTABILE PER TUTTI I CARABINIERI DAL PORTALE INTRANET LEONARDO NELL’AREA DEDICATA ALLA RAPPRESENTANZA MILITARE CERCANDO LO SPAZIO RISERVATO AL CO.I.R. VITTORIO VENETO CERCANDO LA DELIBERA 28 DEL 21.12.2012.